

LE STRATEGIE IN PRESENZA DI ATTI IMPOESATTIVI: MEGLIO NON ASPETTARE

## Avvisi d'accertamento da impugnare subito

### Rischi elevati per i contribuenti-creditori della p.a. raggiunti da notifiche

**R**ischi elevati per i contribuenti creditori della Pubblica amministrazione che si vedano notificare un avviso di accertamento immediatamente esecutivo o c.d. impositivo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

L'art. 48-bis del dpr 29 settembre 1973, n. 602, prevede, infatti, che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 10 mila euro debbano verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante da una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non debbano procedere al pagamento e segnalare la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Come evidenziato dalla dottrina, sulla base della stessa disposizione normativa e del successivo decreto ministeriale di attuazione del 18 gennaio 2008, n. 40, il potere di sospensione del pagamento rappresenta un diritto meramente discrezionale del soggetto creditore destinato ad operare in maniera automatica oltre a non essere sottoposto ad alcun vaglio di natura giurisdizionale se non nella eventuale e successiva fase dell'esecuzione coattiva.

Tuttavia, come è noto, a partire dal 1° ottobre 2011, è entrata in vigore la nuova disciplina in tema di avvisi di accertamento immediatamente esecutivi relativamente alle imposte dirette, all'Iva e all'Irap per i periodi d'imposta in corso

alla data del 31 dicembre 2007. Tale nuova disciplina prevede che, decorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento lo stesso diventi immediatamente esecutivo. La norma prevede, altresì, che decorsi ulteriori 30 giorni dal termine ultimo per effettuare il pagamento (integrale o parziale a seconda che sia stato proposto o meno ricorso avverso l'avviso di accertamento) le somme oggetto di intimazione nell'avviso di accertamento vengano affide in carico al concessionario del servizio di riscossione affinché provveda, decorso un ulteriore termine di sospensione legale di 180 giorni, a porre in essere le azioni di esecuzione forzata e coattiva. Durante tale periodo di sospensione sarà in ogni caso possibile per il creditore l'adozione di misure cautelari e conservative nonché ogni altra misura prevista dalle norme ordinarie a tutela delle proprie ragioni di credito.

Come innanzi visto, l'art. 48-bis del dpr 602/1973 prevede l'attivabilità della misura semplicemente ed automaticamente in seguito alla mancato adempimento all'obbligo di versamento derivante da una o più cartelle di pagamento ma l'art. 29, comma 1, lett. g), del dl 31 maggio 2010, n. 78 (c.d. decreto anticrisi), convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 (istitutiva della disciplina degli avvisi di accertamento immediatamente esecutivi) ha espressamente previsto che, ai fini della nuova procedura di riscossione, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai nuovi atti di accertamento «impositivi» e i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti

della riscossione.

Appare quindi evidente come, dal combinato disposto delle norme innanzi descritte, la semplice notifica di un avviso di accertamento immediatamente esecutivo, pur in presenza di rituale e tempestiva impugnazione di tale atto, possa generare l'effetto di bloccare eventuali pagamenti da parte della Pubblica amministrazione e/o di società a prevalente partecipazione pubblica per la somma dovuta a titolo di riscossione frazionata (o per l'intera somma dovuta in caso di mancata impugnazione dell'avviso di accertamento) indipendentemente dalla fondatezza della pretesa tributaria e da qualsiasi controllo o tutela di natura giurisdizionale e, finanche, a prescindere dal comportamento posto in essere dal creditore in seguito alla notifica dell'atto.

La penalizzazione che si può generare a carico del contribuente, pertanto, risulta assolutamente rilevante e, di conseguenza, impone l'adozione di un'adeguata strategia difensiva rappresentata dall'immediata impugnazione dell'avviso di accertamento, ben prima del termine di 60 giorni previsto per l'effettuazione di tale adempimento, con l'altrettanto immediata richiesta al giudice tributario di sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 47 del dlgs 546/1992, supportando tale richiesta di provvedimento cautelare proprio con la presenza di crediti nei confronti della Pubblica amministrazione e/o di società a prevalente partecipazione pubblica il cui blocco della liquidazione finirebbe per generare gravi e irreparabili danni in capo al contribuente.

Stefano Loconte